

Notiziario Breve

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ 2015

13 gennaio 2014



IN EVIDENZA

♦ [Nuovo regime fiscale forfetario per persone fisiche](#)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99, la L. 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2015. La Legge di Stabilità ha cambiato il regime agevolato per le "piccole" partite IVA [...]

♦ [Novità in tema di fatturazione](#)

Dal 1.01.2015 sono state estese le ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo IVA [...]



BREVI APPROFONDIMENTI

♦ [Ulteriori disposizioni](#)

Si sintetizzano alcune delle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento.

Imposte dirette	
♦ Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati	Pag. 6
♦ Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap	Pag. 6
♦ Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti	Pag. 6
♦ Conferma aliquote Irap	Pag. 6
♦ Detrazione 65% per interventi di efficienza energetica	Pag. 6
♦ Detrazione 50% per interventi di ristrutturazione edilizia	Pag. 7
♦ Detrazione per l'acquisto di mobili	Pag. 7
♦ Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili	Pag. 7
♦ Ritenuta 8% bonifici per detrazioni interventi edili e riqualificazione energetica	Pag. 7
Altre imposte e tasse	
♦ Aliquote Tasi	Pag. 7
♦ IMU terreni montani	Pag. 7
Accertamento e riscossione	
♦ Nuovo ravvedimento operoso	Pag. 8
Lavoro e previdenza	
♦ Erogazione quote di TFR in busta paga	Pag. 8
♦ Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato	Pag. 8
♦ Sgravi contributivi per assunzione lavoratori piccola mobilità	Pag. 9
Agevolazioni	
♦ Bonus bebè	Pag. 9
♦ Piano di ammortamento mutui e finanziamenti	Pag. 9
Varie	
♦ Responsabilità solidale settore del trasporto	Pag. 9
♦ Entrata in vigore	Pag. 9

**IN EVIDENZA*****Nuovo regime fiscale forfetario per persone fisiche***

La Legge di Stabilità ha cambiato il regime agevolato per le “piccole” partite IVA.

Pertanto dal 2015 mini-imprese e professionisti devono fare i conti con un nuovo regime che vede un'imposta sostitutiva più alta (15% contro il 5% del precedente regime dei minimi) e con soglie di ricavi variabili a seconda dell'attività.

Non è possibile affermare che sia sempre conveniente entrare nel nuovo regime. La valutazione deve essere fatta caso per caso. Infatti, la nuova determinazione dell'imponibile in modo forfetario potrebbe risultare penalizzante anche a seconda dei costi effettivamente sostenuti.

Ma attenzione: si tratta di un regime “naturale”. Pertanto i soggetti che ricadono nelle condizioni previste sono in prima istanza “obbligati” ad adottare il nuovo regime, salvo optare per il regime “ordinario”.

È, pertanto, assolutamente necessario conoscere con precisione il volume di ricavi/compensi relativo al 2014, prima di assumere qualunque decisione. Conseguente-mente si consiglia alle “piccole partite IVA” di concludere rapidamente le operazioni di raccolta e registrazione dei movimenti contabili del 2014 per capire come procedere con l'emissione delle fatture a partire dal 1.01.2015.

**SOGGETTI
INTERESSATI****Art. 1, c. 54**

- I contribuenti **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime (naturale) forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
 - a) hanno conseguito **ricavi ovvero hanno percepito compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
 - b) hanno sostenuto **spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 5.000,00 lordi per lavoro** accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);
 - c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **non supera € 20.000,00**. Ai fini del calcolo del predetto limite:
 1. per i **beni in locazione finanziaria**, rileva il costo sostenuto dal concedente;
 2. per i **beni in locazione, noleggio e comodato**, rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
 3. i **beni**, detenuti in regime di impresa o arte e professione, **utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del **50%**;
 4. **non rilevano i beni** il cui costo unitario non è superiore a **€ 516,46**;
 5. **non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti**, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
 - d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in **misura prevalente** rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000,00.

Tavola**Tabella limiti di ricavi**

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 -	20.000	67%

13 gennaio 2015

	62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		
--	---	--	--



Nuovo regime fiscale forfetario per persone fisiche (segue)

ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

[Art. 1, cc. 55-57](#)

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:
 - a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'**adeguamento agli studi di settore e ai parametri**;
 - b) nel caso di **esercizio contemporaneo** di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, **si assume il limite più elevato** dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
- Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti.

SOGGETTI ESCLUSI

[Art. 1, cc. 55-57](#)

- **Non possono avvalersi** del regime forfetario:
 - a) le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini dell'Iva** o di regimi
 - b) forfetari di determinazione del reddito;
 - c) i soggetti **non residenti**, esclusi quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
 - d) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
 - e) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE IN REGIME FORFETARIO

[Art. 1, cc. 58-60](#)

- Ai fini Iva, i contribuenti in regime forfetario:
 - a) **non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni** e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali;
 - b) applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
 - servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
 - acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a euro 10.000;
 - c) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi l'art. 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972 relativi alle prestazioni non territoriali;
 - d) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni a esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972.
- Per tali operazioni i contribuenti in regime forfetario **non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta**, dovuta o addebitata sugli acquisti.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal **versamento dell'Iva** e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di **numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto** e delle bollette doganali, di **certificazione dei corrispettivi** e di conservazione dei relativi documenti.
- Resta fermo l'**esonero dall'obbligo di certificazione** per le operazioni indicate all'art. 2 del D.P.R. 696/1996.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, **emettono la fattura o la integrano** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** nella misura indicata nell'apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

[Art. 1, cc. 64-68](#)

- Sul reddito imponibile si applica un'**imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%**. Nel caso di **imprese familiari**, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
- I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
- Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.
- I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.



Nuovo regime fiscale forfetario per persone fisiche (segue)

PRIMI 3 ESERCIZI

- Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, **per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito determinato è ridotto di 1/3**, a condizione che:
 - a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, **attività** artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) **l'attività da esercitare non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - c) qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi **ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti** per l'accesso al regime.

ESONERI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

[Art. 1, cc. 69, 73](#)

- Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**.
- La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998.
- I contribuenti in regime forfetario **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte**; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
- I contribuenti che applicano il regime forfetario **sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri**.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

[Art. 1, c. 70](#)

- I contribuenti che applicano il regime forfetario possono **optare** per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito **nei modi ordinari**. L'opzione, **valida per almeno un triennio**, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
- **Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo**, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

CESSAZIONE DEL RE- GIME FORFETARIO

[Art. 1, cc. 71, 74](#)

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l'accesso ovvero si verifica una delle fattispecie che non consentono l'utilizzo del regime.

REGIME AGEVOLATO AI FINI CONTRIBUTIVI

[Art. 1, c. 75](#)

- I soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa che possono fruire del regime forfetario possono applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato.
- Per tali soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, c. 3 L. 233/1990) e i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (art. 2, c. 29 L. 335/1995).
- I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai soggetti che fruiscono del regime agevolato sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO AI FINI CONTRIBUTIVI

[Art. 1, cc. 83, 84](#)

Per accedere al regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante **comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps**; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, **entro il termine di decadenza del 28.02** di ciascun anno, la medesima dichiarazione.



Novità in tema di fatturazione

Dal 1.01.2015 sono state estese le ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo IVA. Le nuove operazioni interessate dall'inversione contabile riguardano, per quanto concerne il **settore edile**, le prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento**, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici. Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali è richiesto di rientrare "oggettivamente" nel settore edile, nella nuova e diversa previsione non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l'operazione. Dunque non rileva il codice attività attribuito al soggetto, mentre occorre dare rilevanza esclusivamente all'oggetto della prestazione posta in essere, indipendentemente dal settore in cui opera il committente.

Sono escluse dal reverse charge le operazioni rientranti nell'ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi.

È di fondamentale importanza il riferimento agli "edifici": conseguentemente, sono escluse dal nuovo regime di reverse charge le prestazioni afferenti **beni mobili**, come ad esempio il completamento di un macchinario o la pulizia dello stesso.

Non è agevole comprendere, in mancanza di chiarimenti ufficiali, l'ambito oggettivo delle "prestazioni di completamento relative ad edifici", poiché il termine potrebbe includere anche interventi di **manutenzione**.

La novità del reverse charge introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, riguarda solo i documenti IVA emessi nei confronti dei soggetti passivi IVA e non, per esempio, verso le persone fisiche o i condomini, privi di partita IVA. Per i servizi verso persone fisiche o condomini senza partita IVA, le regole di fatturazione non sono cambiate: si continua ad emettere le fatture con IVA. Se la fattura è emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti) dal 1.01.2015 non deve essere esposta l'IVA e deve essere inserita la dicitura "**reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. n. 633/1972**". Questa novità riguarda tutte le operazioni "effettuate" dal 1.01.2015: considerando che si tratta di "servizi", il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se il documento Iva viene emesso prima del pagamento. Quindi, al di fuori di quest'ultimo caso, anche per le prestazioni del 2014, pagate nel 2015, si applicherà il meccanismo del reverse charge. Si consiglia, se non strettamente necessario/obbligatorio, di attendere i necessari chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere alla fatturazione di tali operazioni con effetto dal 2015, per meglio comprendere l'ambito delle operazioni interessate e le concrete modalità di fatturazione.

REGIME DEL REVERSE CHARGE

[Art. 1, cc. 629, lett. a\), 631, 632](#)

- Il regime del reverse charge di cui all'art. 17 D.P.R. 633/1972 è applicato anche:
 - alle prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**;
 - ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva);
 - ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 - alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972;
 - alle **cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3).
- Le disposizioni sono applicabili per un **periodo di 4 anni**.
- L'efficacia del reverse charge nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga.

ALTRE NOVITÀ IN TEMA DI IVA

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI (SPLIT PAYMENT)

[Art. 1, cc. 629, lett. b\) e c\), 632, 633](#)

- Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli **enti pubblici territoriali** e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle **aziende sanitarie locali**, degli **enti ospedalieri**, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'Iva, l'imposta è in ogni caso **versata dai medesimi** secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.
- La disposizione **non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito.

RIMBORSI PRIORITARI

[Art. 1, c. 630](#)

Il Ministro dell'Economia individua con decreto, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti nei confronti dei quali è applicabile il regime dello split payment, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

CESSIONI DI BANCALI IN LEGNO

[Art. 1, c. 629, lett. d\)](#)

Per le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (regime Iva dei "rottami").

DICHIARAZIONE IVA

[Art. 1, c. 641](#)

Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'**Iva dovuta per il 2015** la dichiarazione Iva annuale (dal 2016) **deve essere presentata entro il mese di febbraio** e non può più essere presentata in forma unificata con il modello Unico. Pertanto, è abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente.

ALIQUOTA IVA CESSIONI DI PELLETTI

[Art. 1, c. 711](#)

L'aliquota Iva da applicare alle cessioni di pellet è quella ordinaria del **22%** (anziché il 10%).



BREVI APPROFONDIMENTI

Ulteriori disposizioni

Si sintetizzano alcune delle ulteriori disposizioni contenute nella L. 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2015.

IMPOSTE DIRETTE

**BONUS 80 EURO
A DIPENDENTI
E ASSIMILATI**

[Art. 1, cc. 12, 13](#)

- È introdotto a regime, nell'art. 13, c. 1-bis Tuir, il credito di imposta di € 80,00. Pertanto, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1 Tuir, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) € 960,00, se il reddito complessivo **non è superiore a € 24.000,00**;
- 2) € 960,00, se il reddito complessivo è **superiore a € 24.000,00** ma non a € 26.000,00. Il credito spetta per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di € 26.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000,00.**

**COSTO
DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEDUCI-
BILE
AI FINI IRAP**

[Art. 1, cc. 20, 25](#)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 (imprese, a prescindere dal metodo adottato, e lavoratori autonomi), è ammessa in deduzione, ai fini Irap, la differenza tra il costo complessivo per il personale **dipendente con contratto a tempo indeterminato** e le vigenti deduzioni riferibili al costo del lavoro.

**CREDITO DI IMPOSTA
PARI AL 10%
DELL'IRAP
PER SOGGETTI
SENZA DIPENDENTI**

[Art. 1, c. 21](#)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, **da utilizzare esclusivamente in compensazione**, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al **10% dell'imposta lorda.**

**CONFERMA
ALIQUOTE IRAP**

[Art. 1, cc. 22, 23](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 è **abrogata la disposizione di riduzione dell'aliquota Irap.**
- Sono fatti salvi gli effetti previsti dalla riduzione dell'aliquota Irap, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, secondo il criterio previsionale.
- Le aliquote restano, quindi, confermate nelle precedenti misure del:
 - 3,90% per la generalità dei contribuenti
 - 1,90% per le imprese agricole.

**DETRAZIONE 65%
PER INTERVENTI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA**

[Art. 1, c. 47, lett. a\)](#)

- Le disposizioni in merito alla detrazione per interventi di efficienza energetica si applicano, nella misura del **65%**, anche alle spese sostenute dal 6.06.2013 al **31.12.2015** (in precedenza: 31.12.2014).
- La detrazione si applica, nella misura del 65%, **anche alle spese documentate** e rimaste a carico del contribuente:
 - a) per interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015;
 - b) per **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al D. Lgs. 29.12.2006, n. 311, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di **€ 60.000,00.**
- La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di **€ 30.000,00.**

**Ulteriori disposizioni (segue)****DETRAZIONE 50%
PER INTERVENTI DI RI-
STRUTTURAZIONE
EDILIZIA****Art. 1, cc. 47,
lett. b) e 48**

- Per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, **pari al 50%** per le spese sostenute dal 26.06.2012 al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014).
- Per gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle **zone sismiche** ad alta pericolosità la detrazione spetta nella misura del **65%** per le spese sostenute sino al **31.12.2015** (anziché 31.12.2014).
- La detrazione per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia spetta anche nel caso di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro **18 mesi** (anziché 6 mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

**DETRAZIONE
PER L'ACQUISTO
DI MOBILI****Art. 1, c. 47, lett. b)**

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015 (anziché 31.12.2014). L'agevolazione è calcolata su un importo non superiore a € 10.000,00.
- Le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione** che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.

**RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI
E TERRENI
EDIFICABILI****Art. 1, cc. 626, 627**

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2015**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un **massimo di 3 rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del **30.06.2015**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della **perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2015**.

L'imposta sostitutiva (raddoppiata) è pari **all'8%** per le partecipazioni che risultano qualificate e per i terreni; al **4%** per le partecipazioni che non risultano qualificate.

**RITENUTA 8% BONIFICI
PER DETRAZIONI
INTERVENTI EDILIZI E
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA****Art. 1, c. 657**

Le banche e le Poste Italiane SPA operano una **ritenuta dell'8%** (anziché 4%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico.

ALTRE IMPOSTE E TASSE**ALIQUEUTE TASI****Art. 1, c. 679**

Anche per il 2015, l'aliquota massima Tasi **non può eccedere il 2,5 per mille** e, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

**IMU TERRENI
MONTANI****Art. 1, c. 692**

- Il termine per il versamento dell'IMU, relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'Economia che ha individuato i Comuni esenti in funzione della loro altitudine, è prorogato al **26.01.2015**.
- Nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base (7,6‰), a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

**Ulteriori disposizioni (segue)****ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE****NUOVO
RAVVEDIMENTO
OPEROSO****Art. 1, c. 637,
lett. a) e b)**

- Sono aggiunte le ulteriori misure di **sanzioni ridotte** pari a:
 - **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
 - **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale** (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.
- Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate **non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata** e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, che diano luogo all'emissione di un Pvc o di un invito al contraddittorio. **Rimane salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento**, comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 (avvisi bonari).

LAVORO E PREVIDENZA**EROGAZIONE
QUOTE DI TFR
IN BUSTA PAGA****Art. 1, cc. 26, 27**

- In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore **privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo**, che abbiano un rapporto di lavoro in essere **da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di Tfr, al netto del contributo IVS dello 0,50%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
- La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a **tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali**.
- La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30.06.2018**. All'atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del C.C.

**ESONERO
CONTRIBUTIVO
PER ASSUNZIONI
DI LAVORATORI
A TEMPO
INDETERMINATO****Art. 1, cc. 118, 119**

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, **decorrenti dal 1.01.2015** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2015**, è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua**.
- L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a **lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati** a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già **in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2015**.

**Ulteriori disposizioni (segue)****SGRAVI
CONTRIBUTIVI
PER ASSUNZIONE
LAVORATORI
PICCOLA MOBILITÀ****Art. 1, cc. 26, 27**

- Ai datori di lavoro che hanno assunto **fino al 31.12.2012** lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità (ai sensi dell'art. 1 D.L. 4/1988) si applicano, i seguenti sgravi contributivi:
 - per le assunzioni con contratto di lavoro a **termine di durata non superiore a 12 mesi**, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (10%); nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto sia trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi;
 - per ciascun lavoratore assunto a **tempo indeterminato**, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi **18 mesi**, quella prevista per gli apprendisti (10%).

AGEVOLAZIONI**BONUS BEBÈ****Art. 1, cc. 125-129**

- Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato **tra il 1.01.2015 e il 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo **pari a € 960,00 annui** erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
- L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del **3° anno di età** ovvero del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea. o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a **condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a € 25.000,00 annui**. L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'Inps, che provvede alle relative attività. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a € 7.000,00 annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.
- Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per l'erogazione del bonus di € 80,00, di cui all'art. 13, c. 1 bis Tuir, non si tiene conto delle somme erogate come bonus bebè.

**PIANO DI
AMMORTAMENTO
MUTUI E
FINANZIAMENTI****Art. 1, c. 246**

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003, il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dal 1.01.2015 concordano tutte le misure necessarie al fine di **sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017**.

VARIE**RESPONSABILITÀ
SOLIDALE SETTORE
DEL TRASPORTO****Art. 1, c. 248**

- Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore.
- Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il **committente** è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità **mediante acquisizione del Durc**. In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.
- Il committente che non esegue la verifica è **obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori**, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, **restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative** di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
- In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
- All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale **risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali**.
- È abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo di compilazione della **scheda di trasporto** in capo al committente del trasporto per conto terzi e di accompagnamento a bordo del veicolo.

**ENTRATA
IN VIGORE****Art. 1, c. 735**

La legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, è entrata in vigore il **1.01.2015**.